

E' da sottolineare che il costo unitario medio per l'anno 1996 registra un incremento rispetto al 1995 assai più contenuto (+4,2%) di quello evidenziato dal costo globale (+13,5%).

Il prospetto che segue mostra le variazioni intervenute tra gli importi relativi alle previsioni definitive e quelli a consuntivo, relativamente al costo globale del personale.

(in milioni di lire)

ANNO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	SCOSTAMENTO %
1994	4.076	3.539	- 13,2
1995	4.088	3.539	- 13,4
1996	4.222	4.019	- 4,8

6.3. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, l'Ente ha sempre fatto ampio ricorso ad incarichi di collaborazione professionale.

In forza dell'art. 21, comma 10, della legge n. 153/1994 di conversione del D.L. n. 26/1994, il Centro può, "per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione", conferire incarichi, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29 (così come modificato dall'art. 5, co. 6, del D.Lgs 23 dicembre 1993, n. 546)," ad esperti in materia cinematografica, audiovisiva e della comunicazione". Trattasi di una norma che, oltre a delimitare compiutamente l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, nel richiamare l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 29/1993, preventivamente determina durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Le relative deliberazioni adottate dall'Ente sono soggette "all'approvazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo di concerto con il Ministero del Tesoro".

Al di fuori della specifica normativa prevista per il Centro Sperimentale di Cinematografia, la materia in esame trova la sua disciplina sia nel citato art. 7, comma 6, che nell'art. 36, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 29/1993, il quale vieta (ove non sussistano per l'Ente concrete esigenze funzionali e la possibilità di farvi fronte con il personale in servizio) la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per prestazioni superiori a tre mesi ed, in ogni caso, configura la nullità di pieno diritto delle assunzioni, anche in forma di contratti d'opera, effettuate in violazione di detto divieto.

Attraverso il ricorso a professionalità esterne l'Ente provvede ad una pluralità di esigenze. In particolare:

- conferisce incarichi di docenza per la tenuta dei corsi accademici e dei seminari, la realizzazione delle esercitazioni didattiche e le attività di ricerca e sperimentazione, assicurando la presenza di un adeguato numero di assistenti;
- fa eseguire traduzioni da e in lingua straniera;
- si serve della consulenza di professionisti ed esperti per ciò che concerne i lavori di aggiornamento e ristrutturazione degli impianti e degli stabili dell'Ente, nonchè relativamente a materie contrattuali, contabili, finanziarie e tributarie;
- si avvale di esperti per lo studio analitico di riviste specializzate e per la classificazione del materiale cinematografico e delle sceneggiature;
- provvede alla pubblicazione della rivista "Bianco e Nero" ed alla restante attività editoriale;
- assicura il periodico controllo da parte di un consulente igienico - sanitario;
- provvede, per la Cineteca Nazionale, alle operazioni di restauro delle pellicole cinematografiche;
- cura le iniziative dirette a realizzare una migliore diffusione della cultura cinematografica.

Nel prospetto seguente si evidenzia l'andamento degli oneri sostenuti nel periodo in esame per le cennate attività suddivise per capitoli di bilancio:

COLLABORAZIONI ESTERNE

(in milioni di lire)

	1993	1994	1995	1996
Cap. 410 - (Commissioni, comitati)	14,7	2,4	2,7	3,5
Cap. 600 - (Organizzazione mostre, convegni)	295,8	143,8	61,1	99,1
Cap. 720-721 - (Speciali incarichi, collaborazioni)	206,0	198,3	440,7	492,3
Cap. 740 - (Incarichi per insegnamento e seminari)	1.248,6	1.153,6	1.741,3	1.955,6
Cap 151-741 (Oneri previdenziali per i docenti)	96,9	111,9	160,2	155,7
Cap. 750 - (Commissioni esame allievi)	0,0	164,4	0,0	55,3
Cap. 1500 - (Restauro pellicole)	41,0	41,0	—	—
TOTALE	1.903,0	1.815,4	2.406,0	2.761,5
Variazione %	—	-4,6	32,5	14,7
Incidenza sul totale delle spese correnti (%)	19,5	18,1	24,6	25,2

Dai dati esposti emerge, successivamente all'anno 1994, un consistente incremento delle spese per collaborazioni, dovuto prevalentemente ai maggiori oneri per consulenze professionali ed incarichi di docenza. Nel complesso, l'incremento di spesa al termine del triennio è pari al 45,1% e l'incidenza sul totale delle spese correnti è passata dal 19,5% per il 1993 al 25,2% per il 1996. Sicchè, al termine del periodo considerato, l'incidenza delle spese correnti sia per il personale in servizio che per collaborazioni ha raggiunto il 63,5%, contro il 56,7% del 1993.

Particolarmente elevato risulta lo scostamento tra previsioni definitive di spesa per collaborazioni esterne e costi a consuntivo, come si evince dal prospetto che segue:

(in milioni di lire)			
ANNO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE %
1994	2.540	1.815,4	- 28,5
1995	3.350	2.406,0	- 28,2
1996	3.700	2.761,5	- 25,4

In via conclusiva, pur essendo i suddetti incarichi professionali occorrenti in relazione a taluni compiti del Centro e in parte ad un organico sottodimensionato, deve ribadirsi l'esigenza, già espressa in passato, di contenere al massimo il ricorso a tali prestazioni.

L'autonomia di cui gode l'Ente nell'avvalersi di specifiche professionalità a fini istituzionali, è subordinata all'osservanza di precise condizioni normative e non può non essere circoscritta entro rigorosi limiti temporali. Per converso, l'attività del personale in servizio non può essere contenuta in funzioni di mero supporto alle prestazioni di soggetti esterni alle strutture dell'Ente.

Si rammenta, quindi, all'Ente e agli organi di controllo interno di verificare l'esistenza delle richiamate condizioni e la puntuale osservanza del criterio di economicità, specialmente laddove il ricorso improprio a contratti di lavoro a tempo determinato dissimuli forme atipiche di assunzione. In considerazione di quanto premesso, non si possono non condividere le osservazioni formulate dal Ministero del Tesoro circa l'esigenza che il nuovo Statuto dell'Ente preveda più rigorosi limiti e condizioni per il conferimento di incarichi di consulenza ad esperti di provata competenza nei vari settori dell'attività istituzionale del Centro Sperimentale.

6.4. In merito alla gestione del personale va segnalata l'anomala, quanto censurabile, decisione del Commissario straordinario dell'Ente di provvedere all'inquadramento "de jure" nei profili della V qualifica funzionale di n. 13 dipendenti, già candidati a concorsi interni per l'accesso alla medesima qualifica, esonerandoli dal sostenere la prova d'esame, prevista dai relativi bandi di concorso, nel presupposto che gli stessi avessero già superato un pubblico concorso con "analoga prova pratica selettiva" ¹⁴. Invero, l'inquadramento nella V qualifica funzionale di personale proveniente dalla qualifica inferiore, in quanto avvenuto senza concorso ed al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, si pone in contrasto con i principi contenuti nell'art. 97 della Costituzione, diretti ad assicurare l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa. La regola del pubblico concorso nell'accesso agli impieghi pubblici e nel passaggio ad un livello funzionale superiore, in quanto ineludibile momento di controllo, di verifica attitudinale e di scelta imparziale dei soggetti più capaci, è funzionale al rendimento della pubblica amministrazione ed al più generale principio di contenimento e controllo della spesa pubblica. Ad essa, solo il legislatore può derogare, in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, individuando puntualmente criteri e presupposti soggettivi ed oggettivi.

Non possono, altresì, non esprimersi riserve circa il comportamento dell'Ente in ordine alla rideterminazione delle dotazioni organiche previste dall'art. 4 del DPR 1° marzo 1988, n. 285. Queste ultime, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DPR n. 935/86, sono avvenute a distanza di oltre quattro anni, in tal modo determinando indiscriminati avanzamenti di carriera in favore dei dipendenti ¹⁵. Analoghe considerazioni vanno formulate per la omessa adozione del regolamento previsto dall'art. 2 del predetto D.P.R., in ordine alla individuazione della natura del titolo di studio e della specializzazione da richiedere nei singoli bandi di concorso.

Tale comportamento non risponde a criteri di razionalità organizzativa e di contenimento della spesa e si pone in contrasto con il principio di corretta gestione che deve in ogni caso presiedere all'attività di un Ente pubblico ¹⁶.

Con riguardo alle spese per l'utilizzo di professionalità esterne, notazioni critiche vanno formulate in ordine a quelle concernenti l'organizzazione di talune rassegne cinematografiche, i cui tratti in breve si riassumono.

¹⁴ - Deliberazioni n. 269 e 270 CS/92 del 1° dicembre 1992.

¹⁵ - Deliberazione n. 230/90 del 12 dicembre 1990, modificata con le delibere n. 233/91 e 201/92, tutte regolarmente approvate dai Ministeri vigilanti.

¹⁶ - Sulla questione è stata aperta l'istruttoria n. V1997/01196 da parte della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti.

Con le deliberazioni n. 255CS/93 e n. 176CS/94, il Commissario straordinario dell'Ente ha rinnovato l'incarico, affidato all'Associazione culturale "Cinema dei Piccoli" in collaborazione con la Cattedra di Storia e Critica del Cinema dell'Università di Roma "La Sapienza", di organizzare, anche per l'anno 1994, due nuovi cicli semestrali della rassegna cinematografica dal titolo "Cineteca Nazionale a Villa Borghese" con modalità analoghe all'anno 1993.

Ogni ciclo di film ha previsto la proiezione in apposita sala di circa 120 pellicole (messe a disposizione dalla Cineteca Nazionale), la stampa e la diffusione di due cataloghi nonché l'organizzazione di numerosi convegni.

A rassegna ultimata, è stato autorizzato il pagamento della somma di Lire 57 milioni per ciascun ciclo di programmazione (deliberazioni nn. 175 e 254 CS/94) in mancanza di adeguata verifica dell'avvenuto adempimento e rendicontazione delle spese relative. A giustificazione di tale comportamento, l'Ente ha sostenuto che il sorgere di un vincolo giuridico avente carattere di "obbligazione di risultato" non avrebbe consentito di richiedere la documentazione, per singole voci di spesa, a meno di voler esercitare un controllo nell'organizzazione interna della parte contraente in evidente contrasto con la natura stessa dell'obbligazione.

Al riguardo, si deve sottolineare che l'assunto non appare fondato. Invero, in ciascuna obbligazione assume rilievo tanto il risultato pratico da conseguire, quanto l'impegno che il debitore assume per realizzarlo. Pertanto, non basta il raggiungimento del risultato prefigurato, ma è necessario che questo si verifichi attraverso una prestazione che sia conforme a quanto concordato dalle parti e nel rispetto delle regole dell'arte. Dalla natura dell'obbligazione, dunque, non sembrano derivare limiti all'attività di controllo del creditore circa la rispondenza dell'adempimento all'interesse pubblico perseguito ed alla ipotesi contrattuale definita dalle parti.

Non meno serie riserve vanno formulate in ordine all'eccessivo ricorso, da parte dell'Ente, alla trattativa privata, quale strumento per la scelta del contraente, in assenza di idonee motivazioni e dei presupposti oggettivi di cui all'art. 61 del DPR 18 dicembre 1979, n. 696. Cardine dell'attività negoziale pubblicistica è, infatti, il principio secondo il quale la trattativa privata costituisce un mezzo di scelta del contraente al quale l'Ente può ricorrere soltanto in presenza di speciali ed eccezionali circostanze, ovvero, quando non sia possibile seguire utilmente le altre forme di contrattazione ad evidenza pubblica.

Va inoltre sottolineata la mancata osservanza della procedura in materia di rinnovo dei contratti, di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (modificata dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724). Alla luce di tale

disposto normativo, l'Ente è tenuto ad effettuare, entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, una verifica delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei medesimi. A tale scopo è prevista una ricognizione dei prezzi di mercato al fine di effettuare le acquisizioni di beni e servizi alle condizioni più vantaggiose.

Pertanto, soltanto una valutazione comparativa tra le offerte effettuate dal privato contraente e i dati economici risultanti dall'analisi dei costi, consente un corretto giudizio di congruità in ordine al prezzo da convenire. Tale "iter" procedurale permette di valutare non solo la corrispondenza sinallagmatica della controprestazione, ma anche l'uso concreto che si è fatto della discrezionalità amministrativa. Ciò nell'intento di verificare se la scelta discrezionale, dalla quale consegue la spendita di pubblico denaro, sia frutto di un'approfondita ponderazione dell'interesse pubblico, con un "iter" coerente e la valutazione dell'adeguatezza dell'agire.

Della questione, sono stati interessati i competenti uffici della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio con nota del 4 marzo 1997.

7. - LA GESTIONE

7.1. La legge n. 153/1994 dispone, all'art. 21, comma 9, che il contenuto e la struttura del bilancio di previsione del Centro Sperimentale per la Cinematografia si determina in base agli articoli 2423 ss. del Codice Civile, vale a dire secondo il modello prescritto per il bilancio delle società per azioni.

L'emanazione del Regolamento amministrativo e contabile del Centro era prevista entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 26/1994 da adottarsi con DPCM, di concerto con il Ministero del Tesoro, anche in deroga al DPR 18 dicembre 1979, n. 696. Il regolamento, deliberato dal Commissario Straordinario in data 29 settembre 1994, è stato successivamente riesaminato alla luce delle osservazioni formulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo - con nota del 27 febbraio 1995 e non ancora approvato dagli organi vigilanti in ragione della mancata ottemperanza dell'Ente ¹⁷.

Nelle more, il Centro Sperimentale, che rientra tra gli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, applica le disposizioni dettate, in materia di contabilità degli enti pubblici, dal DPR 18 dicembre 1979, n. 696.

In particolare, ai sensi degli articoli 1 e 32 del citato decreto il bilancio preventivo deve essere deliberato entro il 31 ottobre ed il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Negli anni in esame l'Ente non ha osservato i termini previsti, come risulta dal prospetto nel quale sono indicate le date di deliberazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi nonché le date delle pronunce del Ministero vigilante e del Tesoro se intervenute.

¹⁷ - La deliberazione n. 66CS/95 in data 15 marzo 1995 del Commissario Straordinario non ha ottenuto l'approvazione a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero del Tesoro con nota del 7 agosto 1995.

ESERCIZIO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	MINISTERO DEL TESORO	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - DIP. SPETTACOLO -
1994			
Preventivo	17.12.93	-	-
I - Nota di variazione	12.1.94	-	-
II - " " "	8.6.94	19.9.94	25.10.94
III - " " "	13.7.94	15.11.94	16.1.95
IV - " " "	17.11.94	21.1.95	31.7.95
Consuntivo	20.10.95	15.1.96	1.4.96
1995			
Preventivo	20.12.94	12.4.95	16.5.95
I - Nota di variazione	2.11.95	16.1.96	20.2.96
Consuntivo	23.10.96	14.1.97	14.4.97(*)
1996			
Preventivo	29.12.95	23.6.97	17.7.97
Consuntivo	11.7.97	10.10.97	-

(*) La definitiva approvazione del conto consuntivo 1995 è avvenuta con nota del 23 settembre 1997.

Dall'analisi del prospetto, emerge che l'Ente, pur a seguito del ripristino degli organi ordinari, non ha osservato le scadenze fissate per le deliberazioni sia del bilancio preventivo che del conto consuntivo. Tale rituale, ormai consolidato, denota la non adeguata cura degli organi responsabili nell'esame tempestivo dei documenti contabili. La previa approvazione, invero, costituisce imprescindibile presupposto per la legittima gestione dell'esercizio finanziario successivo ed indispensabile momento di valutazione critica e propositiva. Analoghe considerazioni valgono per le relazioni amministrative che illustrano i bilanci, le quali risultano (come, peraltro, confermato dal Collegio dei revisori dei conti), scarse di informazioni e non sufficientemente esplicative dei dati riportati negli elaborati. Si richiama, pertanto, l'Ente alla osservanza delle disposizioni che regolano la corretta prospettazione dei risultati, ai fini di una effettiva conoscenza e valutazione della realtà gestionale. A tale proposito, si ricorda il disposto della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'art. 1, comma 42, prescrive che gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, i quali non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso ¹⁸.

Quanto alla vigilanza ministeriale, la stessa è stata svolta in modo non sempre tempestivo e talora incompleto. Invero, la tardività dei provvedimenti di approvazione (soprattutto per quel che concerne i bilanci preventivi) incide sulla legittimità della gestione, vanificando la possibilità di interventi efficaci se si esaurisce in una mera funzione di ratifica.

Va, pertanto, richiamata l'Autorità vigilante perchè gli interventi dovuti siano spiegati nei tempi utili.

"Ad abundantiam", si riferisce delle osservazioni ricorrenti di tali organi che prevalentemente hanno riguardo: al ritardo nella presentazione dei bilanci rispetto alle date previste; alla esigenza di contenimento delle spese; al fenomeno della espansione dei residui attivi e passivi ed alla prospettata esigenza di un loro riaccertamento; alla mancata significatività di previsioni di spesa reiterative di programmi non realizzati (come anche dimostrato dal rilevante ammontare della gestione dei residui).

Numerosi i rilievi del Collegio dei revisori, la cui attività si è svolta con frequenza, puntualità e approfondite analisi dei fatti gestori.

¹⁸ - "Deve soggiungersi che, ai sensi della legge 2 ottobre 1997, n. 346, l'Ente non potrà beneficiare dei previsti acconti a favore delle attività cinematografiche (sino alla misura massima del 70% dell'importo dei contributi assegnati), qualora non dovesse perfezionare la documentazione consuntiva concernente i due esercizi precedenti".

Si segnala, infine, la mancata istituzione del Servizio di controllo interno, la cui sollecita attuazione va ricordata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993.

7.2. Per quanto riguarda l'andamento della gestione relativa agli esercizi in esame, si ritiene utile anticipare un sintetico quadro complessivo dei risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti, posti a raffronto con quelli dell'esercizio 1993:

	(in milioni di lire)			
	1993	1994	1995	1996
Entrate	15.780	15.923	16.970	17.142
Uscite	14.559	15.169	13.746	19.239
Avanzo/Disavanzo finanziario di competenza	+ 1.221	+ 754	+ 3.224	-2.097
Avanzo Economico	887	1.404	3.111	1.252
Avanzo di Amministrazione	19.233	21.789	25.434	24.136
Fondo cassa	25.556	26.567	29.313	17.200
Attività	61.998	64.411	69.201	77.634
Passività	29.063	30.073	31.752	38.933
Patrimonio netto	32.935	34.338	37.449	38.701

Nel periodo in esame, caratterizzato dall'esaurirsi della lunga gestione commissariale e dal ripristino degli organi ordinari nonchè dall'entrata in vigore della nuova disciplina contenuta nel D.L. n. 26/1994 convertito in L. n. 153/1994, l'Ente presenta una situazione contabile positiva.

La lettura dei dati evidenzia un quadro complessivo favorevole, con un costante incremento patrimoniale, notevoli disponibilità liquide, una situazione economica ed amministrativa che registra una serie di avanzi di cospicue dimensioni.

Tuttavia, mentre per gli esercizi 1994 e 1995 si confermano le linee di tendenza del periodo precedente, per il 1996 si rilevano taluni punti di discontinuità. Infatti, il sensibile incremento delle uscite, soprattutto per spese in conto capitale, ha determinato un disavanzo finanziario di competenza di Lire 2.097 milioni ed un marcato incremento (+ 22,6%) delle passività patrimoniali (passate da Lire 31.752 milioni a Lire 38.933 nel solo esercizio 1996). Inoltre, il mancato accreditamento del contributo ordinario statale stanziato per l'anno 1996, ha comportato una notevole riduzione della consistenza di cassa (passata da Lire 29.313 milioni nel 1995 a Lire 17.200 milioni nel 1996) ed un vistoso incremento dei residui attivi.

7.3.1. Passando ad un esame più analitico dei risultati della gestione finanziaria, si espongono sinteticamente i dati riassuntivi del rendiconto finanziario con l'indicazione, a fianco di ciascuna voce, del relativo valore percentuale di incidenza ¹⁹.

¹⁹ - Per una più analitica esposizione si rinvia ai documenti contabili dell'Ente.

RENDICONTO FINANZIARIO

(in milioni di lire)						
	1994	%	1995	%	1996	%
Entrate:						
Correnti	14.480	90,9	15.406	90,8	15.226	88,8
In c/capitale	94	0,5	149	0,9	273	1,6
Partite di giro	1.349	8,5	1.415	8,3	1.643	9,6
Totale Entrate	15.923	100,0	16.970	100,0	17.142	100,0
Disavanzo finanziario					2.097	
Totale a pareggio	15.923		16.970		19.239	
Spese:						
Correnti	10.029	66,1	9.761	71,0	10.940	56,8
In c/capitale	3.791	25,0	2.570	18,7	6.656	34,6
Partite di giro	1.349	8,9	1.415	10,3	1.643	8,6
Totale Spese	15.169	100,0	13.746	100,0	19.239	100,0
Avanzo finanziario	754		3.224			
Totale a pareggio	15.923		16.970		19.239	

Dall'elaborato si evince una crescita continua del livello delle entrate ed un andamento oscillante delle spese, cui consegue un crescente avanzo finanziario negli esercizi 1994 e 1995 (rispettivamente + 754 milioni e + 3.224 milioni) a fronte di un consistente disavanzo (- 2.097 milioni) per l'anno 1996.

La differenza tra i saldi sempre positivi di parte corrente e quelli sempre negativi di parte capitale determina, pertanto, risultati gestionali contrastanti (e fortemente squilibrati) soprattutto per effetto della maggiore o minore dilatazione delle spese in conto capitale. Queste ultime, infatti, nell'esercizio 1996 hanno raggiunto il 34,6% delle spese complessive, a fronte di valori percentuali medi nell'ultimo quinquennio del 23,4%, con un disavanzo finanziario comunque notevolmente inferiore alle previsioni.

Nel prospetto che segue vengono riportati gli scostamenti tra le previsioni finali di entrata e di spesa ed il totale degli accertamenti ed impegni a consuntivo, con l'indicazione della percentuale di variazione ed il relativo indice di scostamento (costituito dal rapporto tra impegni/accertamenti e le rispettive previsioni definitive).

SCOSTAMENTI

(in milioni di lire)

ENTRATE	1994	1995	1996
Avanzo di amministrazione presunto	12.901	14.832	14.786
PREVISIONI DEFINITIVE	17.512	18.443	18.435
ACCERTAMENTI	15.923	16.970	17.142
Differenza	-1.589	-1.473	-1.293
di cui: entrate correnti	-64	48	7
entrate in c/capitale	-1.006	-951	-828
partite di giro	-519	-570	-472
Variazione %	-9%	-8%	-7%
Indice di scostamento	0,91	0,92	0,93
SPESE			
PREVISIONI DEFINITIVE	30.413	33.275	33.221
IMPEGNI	15.169	13.746	19.239
Differenza	-15.244	-19.529	-13.982
di cui: spese correnti	-3.640	-5.557	-2.871
spese in c/capitale	-11.085	-13.402	-10.639
partite di giro	-519	-570	-472
Variazione %	-50%	-59%	-42%
Indice di scostamento	0,50	0,41	0,58